



Repertorio n. 3788

Raccolta n. 1950

Costituzione di fondazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro maggio duemilasedici

(4/5/2016)

in Roma, nel mio studio, in via dei Sansovino 6.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E alla presenza dei testimoni:

Emanuela MARTINO, nata a Roma il 18 aprile 1991 e ivi residente, via Clelia 62 e Francesco ORSOLINI, nato a Roma il 2 marzo 1990 e ivi residente, via del Casale Santarelli 87.

Sono personalmente comparsi:

- **Franco BIANCHI NINNI**, nato a Roma il 16 marzo 1978 e ivi residente, via Tommaso Salvini 45 (c.f. BNC FNC 78C16 H501H);
- **Massimo PURCHIARONI**, nato a Viterbo il 23 novembre 1979 e residente a San Vito al Tagliamento (PN), località Dogna 3/6 (c.f. PRC MSM 79S23 M082E);
- **Sara CAMILLI**, nata a Roma il 2 aprile 1970 e residente a Grotte Santo Stefano (VT), via del Gioco 65 (c.f. CML SRA 70D42 H501W).

Dell'identità personale dei comparanti - cittadini italiani - io notaio sono certo.

Allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria e adempiere alla volontà testamentaria di Lia MARIANI, il comparante e fondatore Franco BIANCHI NINNI, con il presente atto, costituisce, ai sensi degli artt. 14 ss. codice civile, una fondazione denominata "**Fondazione Alessandro Bianchi Ninni ONLUS**", con sede in Vasanello (VT), Tenuta San Giuseppe.

Lo scopo, la durata, gli organi, la rappresentanza e tutte le altre norme relative al funzionamento dell'associazione sono determinate nell'allegato statuto che, composto di 14 articoli, si allega al presente atto distinto con la lettera "**A**", per farne parte integrante e sostanziale.

A costituire il patrimonio iniziale della fondazione, il comparante e fondatore Franco BIANCHI NINNI assegna alla stessa, destinandola in dotazione, la somma di denaro di euro 100.000 (centomila), mediante due assegni circolari non trasferibili emessi dalla banca BNL intestati alla "Fondazione Alessandro Bianchi Ninni ONLUS" (n. 2653753160-06 di euro 50.000 e n. 2653753159-05 di euro 50.000). A tale iniziale dotazione patrimoniale farà seguito da parte dello stesso socio fondatore la dotazione della Tenuta San Giuseppe in comune di Vasanello (VT).

L'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della fondazione.

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto allegato, primo socio fondatore, a vita e salvo dimissioni, è il comparante Franco

Registrato a Roma 4
Data 09/05/2016
N. 13466
Esatti euro 200,00

BIANCHI NINNI. Qualora egli venga a mancare o a trovarsi per qualunque causa nell'impossibilità di svolgere le funzioni previste dallo statuto, e non vi siano altri soci fondatori, gli subentrerà automaticamente il comparente Massimo PURCHIARONI, il quale assumerà la qualifica di socio fondatore ai sensi dell'art. 5 dello statuto allegato.

Il primo consiglio di amministrazione viene nominato come segue:

- Presidente: Franco BIANCHI NINNI;
- Vice presidente: Massimo PURCHIARONI;
- Consigliere e segretario amministrativo: Sara CAMILLI.

I comparenti Franco BIANCHI NINNI, Massimo PURCHIARONI e Sara CAMILLI dichiarano tutti di accettare la carica.

Il primo Revisore unico dei conti viene nominato come segue:

- **Alberto CARE'**, nato a Roma il 1° maggio 1946, con studio in Roma, via Tre Madonne 20 (c.f. CRA LRT 46E01 H501B), iscritto nel registro dei revisori legali col n. 11156.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Il comparente e fondatore dichiara che la fondazione intende operare nelle materie attribuite alla competenza delle regioni in base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione Lazio e, pertanto, la fondazione chiederà l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

Il presente atto è esente da imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 55 comma 2 d.lgs. 346/1990 (in quanto trasferimento a favore di ONLUS); inoltre, il presente atto e le sue copie conformi sono esenti dall'imposta di bollo (art. 27 bis tabella allegata al d.p.r. n. 642/1972 come modificato dal d.lgs. n. 460/1997).

Del presente atto - scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in quattro pagine di un foglio - io notaio ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato, in presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque.

Firmato: BIANCHI NINNI Franco, PURCHIARONI Massimo, CAMILLI Sara, MARTINO Emanuela, ORSOLINI Francesco, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

Copia in conformità dell'originale, munito delle prescritte firme, ed al suo allegato, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 allegato B al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Roma, 12 maggio 2016.

Raimondo Zagami Notaio

Allegato "A" all'atto raccolta n. 1950.

**STATUTO
della
"Fondazione Alessandro Bianchi Ninni ONLUS"**

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 E' costituita la Fondazione denominata **"Fondazione Alessandro Bianchi Ninni ONLUS"**.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Vasanello (VT), Tenuta San Giuseppe (cap. 01030).

1.3 Lo spostamento della sede legale viene effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.4 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è esercitata in via marcatamente preferenziale per la comunità vasanellese ed estesa alla provincia di Viterbo.

Articolo 2

Scopi

2.1 La Fondazione "Alessandro Bianchi Ninni ONLUS", di seguito denominata semplicemente Fondazione, opera nei seguenti campi: assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, formazione, tutela dei diritti civili.

2.2 In particolare, al fine di perseguire l'obiettivo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, la Fondazione intende costituire e gestire una comunità alloggio per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione intende in particolar modo favorire le persone che risiedono nel comune di Vasanello.

Nell'ambito della beneficenza, formazione e tutela dei diritti civili, la Fondazione intende:

a) mettere a disposizione la Tenuta S. Giuseppe a favore della Parrocchia di Vasanello affinché questa organizzi GRETT (Gruppo Estivo) e in generale raduni di carattere socio-educativo a beneficio dei minori che risiedono nella comunità vasanellese. In queste occasioni la Fondazione si impegnerà affinché vengano realizzati piccoli laboratori di formazione per permettere ai minori di sviluppare e ampliare le loro conoscenze e la loro creatività;

b) mettere a disposizione la Tenuta S. Giuseppe a favore degli anziani residenti in Vasanello, come luogo ricreativo e di svago al fine di garantire e tutelare le esigenze della personalità riconosciuta a livello di diritto civile e ancor prima costituzionale.

Le attività di cui al punto a) potranno essere realizzate in quanto compatibili con le attività della comunità alloggio, fermi restando il diritto a favore della Parrocchia di

scegliere venti giorni consecutivi nella stagione estiva per organizzare un GREST (Gruppo Estivo), usufruendo di parte della Tenuta, e il diritto, sempre a favore della Parrocchia e sempre limitatamente a parti della Tenuta, di usufruire del bene per ulteriori venti giorni annui, da scegliersi tra le giornate di sabato e di domenica, al fine di organizzare raduni di minori a scopo socio-educativo.

Le attività di cui al punto b) potranno essere realizzate in quanto compatibili con le attività della comunità alloggio e le attività di cui al punto a).

2.3 la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.4 la Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per le ONLUS (art. 10 comma 1 lett. a d.lgs. 460/1997), fatta eccezione per le attività ad esse direttamente connesse, a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1 dell'anzidetto d.lgs. 460/1997, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Articolo 3

Patrimonio e concorso al Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, nonché altri beni o diritti consentiti dalla legge.

3.2 Detto patrimonio potrà successivamente essere incrementato da ogni bene o diritto consentiti dalla legge e in particolare:

- beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- elargizioni ed contributi di Enti pubblici o privati, nonché di persone fisiche che intendano contribuire ad incrementare la dotazione patrimoniale dell'ente, al fine di consentire la realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), co. 1 dell'art. 10 del d.lgs. 460/1997.

3.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione la destinazione di tutte le risorse presenti e future.

3.4 Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 4

Organi della Fondazione

4.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico.

Articolo 5

Assemblea dei Fondatori

5.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita inizialmente dall'unico Socio Fondatore, Franco BIANCHI NINNI; successivamente potrà essere ampliata così come previsto dal successivo comma 5.3.

5.2 I Soci Fondatori di cui al comma 1 del presente articolo detengono la carica a vita, fatta salva la facoltà di rassegnare in qualsiasi momento le proprie dimissioni.

5.3 Per essere riconosciuti successivamente Fondatori occorrerà essere nominati tali dall'Assemblea dei Soci Fondatori che delibera con maggioranza di almeno due terzi e, in ogni caso, con il voto favorevole del Socio Fondatore Franco BIANCHI NINNI, se egli è ancora socio della Fondazione.

5.4 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) l'attribuzione della qualità di Fondatore a terzi;
- b) la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6 del presente statuto, determinandone il numero per ciascun mandato e designando tra di essi il Presidente della Fondazione;
- c) l'espulsione di un Fondatore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
- d) la nomina e la revoca del Revisore unico o dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo, sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
- f) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- g) l'approvazione delle modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- h) l'estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.

5.5 L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno,

entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5.6 L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente lo ritenga opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.

5.7 La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o delega, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno due giorni prima.

5.8 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5.10 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie e di espulsione di uno dei Fondatori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica. Il socio fondatore Franco BIANCHI NINNI non può essere espulso.

5.11 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica e con il voto favorevole del socio fondatore Franco BIANCHI NINNI, se egli è ancora socio della Fondazione.

5.12 Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Fondatori è scelto di volta in volta, anche all'esterno dell'organo assembleare.

5.13 Qualora vengano a mancare tutti i Soci fondatori, tutte le attribuzioni previste dal presente statuto a favore dell'assemblea dei Soci fondatori spetteranno al Consiglio di amministrazione.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero variabile di componenti che va da tre a cinque, nominati, anche al suo interno, dall'Assemblea dei Fondatori.

6.2 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6.3 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione, nomina all'interno dell'organo medesimo il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo, i quali, insieme al Presidente ed al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte l'anno - una ogni trimestre - e, comunque, entro il 30 aprile ed il 30 dicembre per deliberare, rispettivamente, sullo schema di bilancio consuntivo e sul preventivo dell'anno successivo. Il Consiglio si riunisce altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda la metà dei suoi componenti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

6.5 La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o delega, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno due giorni prima.

6.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

6.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

6.8 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente - o, in sua vece, il Vicepresidente - e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possa preventivamente accertare - ai fini del regolare svolgimento della riunione - l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.9 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6.10 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario verbalizzante - scelto all'inizio della seduta - trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

6.11 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

6.12 Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.

6.13 Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente articolo.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e, salvo quanto indicato dal successivo comma 7.2, per l'amministrazione straordinaria; in particolare, provvede a:

- a) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le intenzioni dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
- c) predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- e) deliberare le eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- d) proporre all'Assemblea dei Fondatori l'estinzione dell'Ente, la designazione del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio;
- e) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- f) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
- g) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

7.2 Il compimento di atti o di operazioni di straordinaria amministrazione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori che delibera con maggioranza di almeno due terzi e, in ogni caso, con il voto favorevole del Socio Fondatore Franco BIANCHI NINNI, se egli è ancora socio della Fondazione.

La conclusione di nuovi contratti di lavoro, la loro modifica o cessazione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori che delibera con maggioranza di almeno due terzi e, in ogni caso, con il voto favorevole del Socio Fondatore Franco BIANCHI NINNI, se egli è ancora socio della Fondazione.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare con propria delibera parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o a singoli Consiglieri.

Articolo 8

Presidente

8.1 Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Fondatori al proprio interno e rinnovabile ogni tre anni, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio di Presidenza e verifica l'esecuzione degli atti deliberati.

8.2 Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi

autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Egli ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori che delibera con maggioranza di almeno due terzi e, in ogni caso, con il voto favorevole del Socio Fondatore Franco BIANCHI NINNI, se egli è ancora socio della Fondazione.

8.3 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

8.4 Spetta, inoltre, al Presidente:

- predisporre il piano annuale di attività della Fondazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni dell'Assemblea dei Fondatori e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;
- curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

8.5. Il Presidente può delegare uno o più dei suoi compiti a uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Il Vicepresidente

9.1 Il Vicepresidente, nominato dal Presidente all'atto dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di

assenza o di impedimento di questi ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.

9.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10

Revisione dei Conti

10.1 La revisione dei conti è fatta da un Revisore unico o da un Collegio di Revisori di tre membri, nominato o nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

10.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, iscritti nel registro dei revisori legali.

10.3 Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore unico o il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.

10.4 Il Revisore unico o i componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

10.5 Il Revisore unico o i componenti del Collegio dei revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ove si trattino materie che rientrino nella specifica competenza dell'organo di controllo.

Articolo 11

Esercizio finanziario

11.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

11.2 Il bilancio è informato ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

11.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 12

Compensi - esclusione - recesso

12.1 Gli incarichi negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il Revisore unico e per i componenti del Collegio dei revisori, salvo che gli stessi

vi facciano espressa rinuncia.

12.2 Ai detentori di cariche sociali può essere attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e, comunque, in misura modica, in considerazione della natura dell'ente.

12.4 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi della Fondazione o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

12.5 Nel caso di componenti enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

12.6 I componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 1 mese di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.7 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 13

Estinzione

13.1 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi della Fondazione ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità - sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge 662/1996 - salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Norma Finale

14.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.